



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 199 del 09/08/2019

Prot. n. 21261

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE NON RICADENTI NEGLI SPAZI AUTORIZZATI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019

IL SINDACO

Premesso che, come ogni anno, durante il periodo estivo l'Amministrazione Comunale, le imprese commerciali e le singole persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale;

Considerato che tali iniziative richiameranno, presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni;

Tenuto conto che durante le manifestazioni si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche in genere, bevande contenute in bottiglie di vetro oppure lattine e che esse assumono la potenzialità di trasformarsi in oggetti contundenti o capaci di produrre lesioni anche gravi;

Ravvisata pertanto la necessità di ridurre al minimo, nel corso delle manifestazioni, la diffusione di contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone possa trasformarsi in una concreta fonte di rischio per la Pubblica Incolumità;

Ritenuto quindi di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la Pubblica Incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- b) l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- c) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Valutato di stabilire l'efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla data di pubblicazione e fino al 30 Settembre 2019 con orario dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di ciascun giorno;

Considerato che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali

alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Tenuto conto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Livorno;

Visti:

- l'art.50 comma 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. b) del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il D.M. 5 agosto 2008 n. 92;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- la L. 447 del 26.10.1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di materiale biodegradabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura ed all'asportazione del tappo del contenitore stesso;

2) E' altresì fatto assoluto divieto di utilizzare bottiglie o bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche o aperte al pubblico;

I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 Settembre 2019, con orario dalle ore 21:00 alle ore 06:00 in occasione delle manifestazioni estive 2019.

Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o comunque di pertinenza dell'attività, purchè legittimamente autorizzate con occupazione del suolo;

Il divieto di cui al punto 1) riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa

attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitino attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

AVVISA

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 50 7bis 1. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5000,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE CHE

- previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Livorno la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

- l'ordinanza sia trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e/o conoscenza a:

- Vice-Prefettura di Portoferraio; ✓
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio; ✓
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio; ✓
- Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio; ✓
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio; ✓
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando di Polizia Municipale di Portoferraio

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Angelo Zini

